

## **TI\_GERICHTE 9.2014.95 vom 21. November 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-11-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2014.95](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.95)

FR: TI\_GERICHTE 9.2014.95 du 21 novembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 9.2014.95 del 21 novembre 2014

### **Regeste**

Relazioni personali

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b v LPamm).

#### **E. 2**

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione ( BSK ZGB I - Schwenzer , ad art. 273 CC N. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A\_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via ( Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). La personalità, la disponibilità - segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione e l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti in considerazione, così come la situazione

del genitore o terzo che cresce il minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle, la distanza geografica dei domicili ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5<sup>a</sup> ed., Schulthess, 2014, n. 766). Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate ( Meier/Stettler , op. cit., no. 767). Dopo una sospensione delle relazioni personali per un lungo periodo, una ripresa progressiva – segnatamente con un diritto di visita accompagnato – è atta a rispondere alle esigenze di tutela del bene del minore ( Meier/Stettler , op. cit., no.791 e nota. 1856; DTF 130 III 585, consid. 2.2.2. ).

### **E. 3**

Nel caso in esame, la madre non contesta il ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio – sospese – bensì la modalità stabilita dall’Autorità di protezione. La reclamante asserisce che le parti non sono state preventivamente sentite e di conseguenza il ripristino con effetto immediato dei diritti di visita così come stabiliti da una decisione 11 maggio 2012 sarebbe “scioccante nei tempi” e nei contenuti poiché “palesamente arbitraria e lesiva del diritto di essere sentito, resa senza minimamente accertare l’interesse e il bene del minore”. PI 1 infatti non ha incontrato il padre per oltre sei mesi, mentre quest’ultimo si trovava in una comunità di recupero per tossicodipendenti. La reclamante precisa, a proposito dell’indicazione contenuta nella decisione impugnata relativa alla sua assenza a due incontri presso l’Autorità di protezione, di essere stata convocata in ritardo ad un incontro previsto per il 23 dicembre 2013, avendo ricevuto la convocazione dopo che era già avvenuto l’incontro. Ad un secondo incontro, tenutosi il 7 aprile 2014, essa non ha invece partecipato personalmente a causa di una grave malattia, ma a suo nome e per suo conto ha preso parte il suo legale. Al proposito quindi, anche secondo questa Camera risulta imprecisa l’indicazione nella decisione impugnata che “all’udienza 7 aprile 2014 la madre non partecipava”. La reclamante contesta poi la decisione dell’Autorità di protezione, ponendo in dubbio che essa scaturisca da una richiesta del padre, della quale, se esiste, essa non sarebbe a conoscenza. Eccepisce di conseguenza la violazione del diritto di essere sentita. A suo avviso i rapporti tra padre e figlio vanno poi comunque ristabiliti, ma gradatamente e gradualmente nel tempo e dopo una verifica delle condizioni di salute del padre, visti i suoi trascorsi. In particolare, la situazione attuale sarebbe molto diversa da quella che aveva giustificato la decisione del maggio 2012 (ripristinata con la decisione impugnata) e necessita di verifiche atte a proteggere gli interessi del minore.

### **E. 4**

In relazione al diritto di essere sentita eccepito dalla reclamante, occorre evidenziare che la decisione dell’Autorità di protezione dà risalto alla comunicazione del padre del 14 maggio 2014 di aver fatto rientro in Svizzera, lasciando il lavoro in \_\_\_\_\_ poiché la sua lontananza dal figlio è divenuta troppo pesante. Dagli atti non risulta che tale comunicazione – con la quale comunque CO 2 non fa valere richieste diverse da quelle già discusse all’udienza del 7 aprile 2014 – sia stata notificata a RE 1. In definitiva, pur di capire che, vista detta comunicazione, l’Autorità di protezione abbia risolto d’ufficio di ripristinare la regolamentazione delle relazioni personali decisa l’11 maggio 2012, con alcune modifiche. Il quesito a sapere se, in tali circostanze, la mancata notifica del messaggio mail del 14 maggio 2014 costituisca una violazione del diritto di essere sentito può restare indeciso, il reclamo dovendo essere comunque accolto per le considerazioni che seguono.

## **E. 5**

Le modalità di ripristino delle relazioni personali sono in effetti censurabili. A tutela del bene del minore l'Autorità di protezione avrebbe infatti dovuto esperire ulteriori indagini al fine di stabilire un ripristino ponderato delle relazioni personali. Le circostanze che nel 2012 avevano giustificato un diritto di visita risultano infatti ora notevolmente modificate. Come diverse sono anche le circostanze rispetto alla situazione personale attestata da CO 2 all'udienza del 7 aprile 2014 (che a quel tempo risiedeva a \_\_\_\_\_ e lavorava sei giorni su sette: da ciò la sua richiesta di concentrare le visite al figlio nei quattro giorni di libero alla fine di ogni mese). Dopo la comunicazione del 14 maggio 2014, di cui già si è detto, il padre è rientrato in Ticino e di conseguenza la sua disponibilità è anche modificata. La decisione impugnata, in particolare, non considera per altro in alcun modo il lungo periodo di interruzione delle relazioni personali tra padre e figlio e la necessità di procedere con gradualità al ripristino dei diritti di visita ( Meier/Stettler , op. cit., no.791 e nota. 1856; DTF 130 III 585, consid. 2.2.2. ). Risulta quindi quanto mai opportuno che le parti siano nuovamente convocate e che in tale occasione si faccia chiarezza anche sulla situazione personale attuale del padre, in relazione segnatamente al procedimento penale tutt'ora pendente nei suoi confronti. Va per altro dato atto che da parte della reclamante non sembra esserci volontà di voler intralciare o pregiudicare il diritto di padre e figlio ad intrattenere delle relazioni, quanto piuttosto di assicurare proprio l'approccio graduale nel ripristino delle stesse. A tal scopo la decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Autorità di protezione affinché proceda come testè indicato.

## **E. 6**

Quanto alla richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria formulata da RE 1, il suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG). In merito al secondo aspetto, l'indigenza della richiedente è tutt'altro che dimostrata, non avendo essa prodotto il certificato municipale d'uso e nessun giustificativo. Essendo peraltro RE 1 patrocinata, la motivazione della sua istanza (indicazione del suo salario di fr. 3'089.02 mensili e del costo della pigione di fr. 1'400.-) appare del tutto insufficiente e va respinta.

## **E. 7**

Visto quanto precede il reclamo è integralmente accolto. L'Autorità regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; STF 8C\_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico. Si giustifica infine di condannare l'Autorità di protezione al versamento di congrue ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.